



Croce Serenissima
Riviera del Brenta P.A.V.

Via Rizzo, 73 - 30031 Dolo (VE) | www.croceserenissima.it | info@croceserenissima.it | Tel 347 70 66 762

STATUTO

CROCE SERENISSIMA

Riviera del Brenta



Croce Serenissima Riviera del Brenta P.A.V.

Via Rizzo, 73 - 30031 Dolo (VE) | www.croceserenissima.it | info@croceserenissima.it | Tel 347 70 66 762

TITOLO I

Denominazione – Sede

Art 1. – L'organizzazione di volontariato, denominata CROCE SERENISSIMA Riviera del Brenta – O.N.L.U.S. (Pubblica Assistenza Volontaria acronimo P.A.V.), è un'Associazione senza finalità di lucro, che riunisce i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dallo statuto per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'organizzazione di volontariato agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, nonché delle Leggi e Decreti emanati dalla Regione Veneto.

L'Associazione ha sede legale in Dolo (Ve), via n. ..

L'Associazione potrà dotarsi di altre sedi secondarie nell'ambito della Regione Veneto al fine di perseguire le proprie finalità statutarie.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto. La stessa in via eccezionale ed occasionale, può operare al di fuori di tale territorio.

Art. 2 – L'organizzazione di volontariato utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo O.N.L.U.S.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

Art. 3- L'organizzazione di volontariato è centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini di solidarietà sociale e di Protezione Civile, con l'obiettivo di svolgere attività nel settore sanitario e socio-sanitario e le relative attività di formazione ed istruzione.

Art. 4 – Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a) Il trasporto sociale di anziani e diversamente abili con mezzi speciali; il trasporto sanitario di infortunati, malati, infermi, inabili e di altre persone svantaggiate, per ragioni di emergenza, soccorso e servizi programmati con ambulanze; il trasporto di organi, plasma, medicinali, prove di laboratorio e relativi referti, materiale ed attrezzature sanitarie con ambulanze attrezzate allo scopo e mezzi speciali;
- b) Il servizio di prevenzione ed assistenza sanitaria di primo soccorso in occasioni di manifestazioni sportive;
- c) Il servizio di prevenzione ed assistenza sanitaria di primo soccorso in occasioni di manifestazioni socio-culturali;
- d) I servizi di soccorso e trasporto sanitario in affidamento da parte delle Aziende ULSS ed Ospedaliere su richiesta delle Unità Operative di emergenza ed Urgenza e delle Centrali Operative 118;
- e) I servizi di soccorso e trasporto sanitario in caso di allertamento da parte delle Centrali Operative 118, della Protezione Civile Provinciale, Regionale e Nazionale per interventi in maxi-emergenze, calamità ed esercitazioni;
- f) La messa a disposizione di mezzi e personale a favore delle pubbliche istituzioni preposte ai servizi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria;



Croce Serenissima Riviera del Brenta P.A.V.

Via Rizzo, 73 - 30031 Dolo (VE) | www.croceserenissima.it | info@croceserenissima.it | Tel 347 70 66 762

- g) La formazione, l'istruzione, l'aggiornamento e l'informazione degli addetti, dei gruppi giovanili e della popolazione nei settori istituzionali;
- h) Le prestazioni di servizio in convenzione con gli Enti Pubblici Locali, Istituzionali ed Enti Privati.

TITOLO III

Associati

Art. 5 – Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati le persone fisiche di maggiore età che ne condividano gli scopi e che si impegnino concretamente per realizzarli.

Categorie di associati

Art. 6 – Gli associati si distinguono in quattro categorie:

- associati aspiranti;
- associati attivi;
- associati in aspettativa;
- associati onorari.

Art. 7 – Sono associati aspiranti coloro i quali dopo aver sostenuto l'iter formativo teorico-pratico, previsto dal Regolamento Interno e che si concluderà con un esame finale, sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Sono associati attivi coloro i quali:

- prestano servizio volontario per l'espletamento delle finalità di gruppo così come descritto all'art. 4 dello Statuto;
- prestano servizio volontario con compiti organizzativi, formativi e dirigenziali;
- sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Sono associati in aspettativa coloro i quali:

- per ragioni contingenti non possono prestare servizio attivo per un periodo limitato di tempo;
- non hanno effettuato il numero minimo di servizi richiesto dal Regolamento interno;
- non hanno partecipato o pur partecipandovi, non hanno superato i corsi di formazione interna obbligatori stabiliti dal Regolamento interno.

Art. 10 – Sono associati onorari tutti coloro i quali:

- per propria richiesta, con fondati motivi, cessano il servizio attivo in base a quanto stabilito dal Regolamento interno;
- per il venir meno dei requisiti psico-fisici richiesti, debbano cessare il servizio attivo in base a quanto stabilito dal Regolamento interno;
- persone fisiche che per particolari meriti vengono proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea degli associati.

Art. 11 – Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare il Regolamento interno e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

E compito del Consiglio Direttivo di valutare la richiesta di ammissione, secondo quanto previsto dal Regolamento interno, ratificata dalla Assemblea degli associati nella prima riunione utile. Nel caso la domanda venga respinta, l'Associazione dovrà motivare per iscritto la non ammissione mediante lettera e l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria.



Croce Serenissima Riviera del Brenta P.A.V.

Via Rizzo, 73 - 30031 Dolo (VE) | www.croceserenissima.it | info@croceserenissima.it | Tel 347 70 66 762

La qualifica di associato sarà intrasmissibile. L'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 12 – La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e del Regolamento interno e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; ogni associato ha diritto ad un voto e sono ammesse deleghe fino ad un massimo di una persona per associato;
- ad essere eleggibili alle cariche sociali;
- ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- al versamento annuale del contributo associativo.

Art. 13 – Il contributo associativo dovrà essere determinato annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea Ordinaria, ed in ogni caso non potrà mai essere restituito. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 14 – La qualifica di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione, inidoneità psicofisica, inidoneità giuridica, inidoneità formative o per causa di morte.

Art. 15 – Il recesso dell'associato dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti dell'associato:

- a) che sia gravemente inottemperante alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Gli associati receduti o esclusi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Gli associati che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi, decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, dopo aver ricevuto l'avviso di sanare la posizione, perderanno automaticamente la qualifica di associato senza necessità di delibera da parte del Consiglio Direttivo e senza la possibilità di rientro nell'Associazione.

Art. 16 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai destinatari, mediante lettera raccomandata, e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del mancato rinnovo dell'iscrizione annuale. L'associato, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione chiedendo la convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea Straordinaria per discutere di tale provvedimento.



Croce Serenissima Riviera del Brenta P.A.V.

Via Rizzo, 73 - 30031 Dolo (VE) | www.croceserenissima.it | info@croceserenissima.it | Tel 347 70 66 762

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli associati che avviene decorsi 30 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea Straordinaria che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la relativa delibera.

TITOLO V

Patrimonio dell'Associazione – Risorse Economiche

Art.17 - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale effettuato dai fondatori;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 18 – L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi degli aderenti e/o privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in apposita voce di bilancio.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposta dalla legge.

TITOLO VI

Esercizio sociale

Art. 19 – L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VII

Organi dell'Associazione

Art. 20 – Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori;
- e) Il Collegio dei Probiviri.



Croce Serenissima Riviera del Brenta P.A.V.

Via Rizzo, 73 - 30031 Dolo (VE) | www.croceserenissima.it | info@croceserenissima.it | Tel 347 70 66 762

Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

Assemblea degli associati

Art. 21 – L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo Statuto, vincolano anche gli assenti e i dissenzienti. Le assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale e nei luoghi di esercizio dell'attività, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai singoli associati mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la conoscenza ad ogni singolo associato quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, sms o telegramma, o firma per presa visione della convocazione dell'Assemblea, in ogni caso almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Art. 22 - L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
- b) procede all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- c) approva il Regolamento interno;
- d) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;
- e) ratifica l'importo del contributo associativo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo.
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti e da almeno un decimo degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Di ogni Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di Assemblea conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 23 – L'Assemblea di norma è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio, sulla nomina dei liquidatori e sulla revoca del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Art. 24 – In prima convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Per le modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento occorrono la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Croce Serenissima Riviera del Brenta P.A.V.

Via Rizzo, 73 - 30031 Dolo (VE) | www.croceserenissima.it | info@croceserenissima.it | Tel 347 70 66 762

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio cui occorrerà il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 25 – L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina di Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 26 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di 5 membri eletti dall'Assemblea degli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi con lo stesso incarico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno $\frac{1}{3}$ dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail, sms o lettera da spedirsi o consegnarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione nei limiti di quanto stabilito annualmente dall'Assemblea.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e predisporre il bilancio preventivo;
- c) predisporre il regolamento interno;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati, di cui agli art. 11 e 15 lettere a), b), c);
- f) nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Consigliere;
- g) nominare i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, incarichi speciali agli associati attivi;
- i) stabilire il contributo associativo annuale;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Art. 27 – Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del Direttore Sanitario dell'Associazione come da norma di legge e/o delibere regionali, scelto fra i soci e i non soci. Il Direttore Sanitario è responsabile della formazione e della preparazione di tipo sanitario del personale volontario dell'Associazione per l'espletamento dei servizi di trasporto e soccorso sanitario con ambulanza.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione tra i primi dei non eletti. Il Consiglio Direttivo poi deciderà in merito alla nuova assegnazione delle cariche. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 60 giorni l'Assemblea Ordinaria perché provveda alla sostituzione dei mancanti.



Croce Serenissima Riviera del Brenta P.A.V.

Via Rizzo, 73 - 30031 Dolo (VE) | www.croceserenissima.it | info@croceserenissima.it | Tel 347 70 66 762

Art. 28 – Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 29 – Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà nominato ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria. Può essere nominato Revisore un associato ed un non associato in possesso di adeguate competenze economico-contabili; non può essere nominato:

- Colui che risulta aver subito procedimenti di espulsione da altre associazioni a causa della sua condotta;
- Colui che abbia, a qualsiasi titolo, incarichi di gestione nell'Associazione (collaboratore tecnico, amministrativo, segretario, consigliere, ecc.).

Art. 30 – Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta:

- il controllo del rendiconto economico e finanziario riferendone all'Assemblea Ordinaria mediante apposita relazione;
- il controllo periodico, delle risorse finanziarie dell'Associazione;
- verifica dell'attuazione delle delibere assembleari;

Il Collegio dei Revisori dei Conti avrà la facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati con voto consultivo.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 31 – Il Collegio dei Probiviri sarà nominato ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria. Può essere nominato Probiviro un associato ed un non associato; non può essere nominato:

- Colui che risulta aver subito procedimenti di espulsione da altre associazioni a causa della sua condotta;
- Colui che abbia, a qualsiasi titolo, incarichi di gestione nell'Associazione (collaboratore tecnico, amministrativo, segretario, consigliere, revisore, ecc.).

Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzioni di eventuali procedimenti in corso. Il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione del triennio in corso.

Art. 32 – Al Collegio dei Probiviri spetta:

- La conciliazione di controversie interne;
- L'interpretazione dello Statuto e del Regolamento interno;
- Il parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
- Il parere consultivo in merito alla esclusione degli associati di cui all'art. 15 del presente Statuto;
- L'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati;
- L'accertamento del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dagli eventuali Regolamenti attuativi da parte degli associati e delle eventuali cause di incompatibilità dei medesimi.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia con decisione motivata ed eventualmente con una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:



Croce Serenissima Riviera del Brenta P.A.V.

Via Rizzo, 73 - 30031 Dolo (VE) | www.croceserenissima.it | info@croceserenissima.it | Tel 347 70 66 762

- sospensione dello status di associato fino ad un massimo di 12 mesi;
- proposta di radiazione all'Assemblea degli associati;

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 33 – Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea degli associati, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri ed Associati) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione, chi desidera avere copie dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 34 – Le Convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato ed altri Enti e soggetti, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale il suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 35 – L'Organizzazione di Volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla legge 266/91.

I rapporti tra l'Organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'organizzazione.

I dipendenti ed i collaboratori sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie professionali, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 36 – Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie professionali, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91.

TITOLO VIII

Scioglimento

Art. 37 – Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra gli associati, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza dell'Associazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.

Art. 38 – Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Norma finale

Art. 39 – Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Regolamento interno e le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge in materia vigenti.